



Originale

PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI SUSÀ

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N.11

OGGETTO:

Conferma per l'anno 2016 aliquote e detrazioni della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) .

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Gruppo consiliare	Presente
1. PLANO Sandro - Sindaco	"Susa"	Sì
2. FONZO Antonia - Assessore	"Susa"	Sì
3. LIUZZO Erika - Assessore	"Susa"	Giust.
4. FONTANA Denis - Assessore	"Susa"	Sì
5. BELTRAME Luigi - Vice Sindaco	"Susa"	Sì
6. SOTTEMANO Walter - Consigliere	"Susa"	Sì
7. SIBILLE Maicol - Consigliere	"Susa"	Sì
8. DE FAVERI Cinzia - Consigliere	"Susa"	Giust.
9. PERDONCIN Roberto - Consigliere	"Susa"	Sì
10. AMPRINO Gemma - Consigliere	"Susa"	Sì
11. PELISSERO Giuliano - Consigliere	"Nuova Susa"	Sì
12. BACCARINI Giovanni - Consigliere	"Nuova Susa"	Sì
13. PANARO Salvatore - Consigliere	"Nuova Susa"	Sì

Totale Presenti: 11
Totale Assenti: 2

Assume la presidenza il Signor PLANO Sandro.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CARCIONE Dr.ssa Marietta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione Dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille;
- il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Rilevato che il comma 683 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei Relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;

Considerato che la legge 28.12.2015, n. 208 (*Legge di stabilità 2016*) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

Visto che con il predetto comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se*

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

Rilevato inoltre che l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (*Legge di stabilità 2016*) prevede la sospensione dell'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali e' stato ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 5 dell'8/05/2015 con cui sono state determinate per l'esercizio 2015, le seguenti aliquote:

- Aliquota 1,8 per mille per abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, compresi i fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale e alle unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali per Legge o per Regolamento secondo le disposizioni previste dall'art. 4 del Regolamento IUC – Sezione 2 – TASI;
- Aliquota 1,8 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. “beni merce”);
- Aliquota 0,00 per mille per altri fabbricati;
- Aliquota 0,00 per mille per le aree fabbricabili;

Vista la Legge del 28.12.2015 n. 208 (*Legge di Stabilità 2016*);

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, così come modificato dal D.L. n. 174/2012 e precisamente:

- in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile del servizio tributi;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 “ *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*;

Udita l'ampia e dettagliata relazione del consigliere Roberto PERDONCIN.

Si apre la discussione così sintetizzabile (ai sensi del vigente regolamento del Consiglio comunale, la documentazione integrale degli interventi viene effettuata tramite opportuni mezzi di riproduzione informatica; la registrazione integrale degli interventi dei consiglieri è conservata su file audio presso la segreteria comunale).

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale www.cittadisusa.it, alla voce Consiglio Comunale on-line.

Consigliere AMPRINO Gemma la quale chiede che sia riportato a verbale lo stesso testo della dichiarazione del suo gruppo di cui al precedente punto 3° all'ordine del giorno, in quanto il contenuto riguarda, come ragionamenti, entrambe le delibere:

“Relativamente ai punti tre e quattro all'ordine del giorno di questo Consiglio comunale di conferma delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) e del tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) il nostro Gruppo esprimere le proprie perplessità per le seguenti ragioni:

1. La mancanza del quadro di riferimento generale costituito dal Bilancio di previsione di cui le due delibere sono parte integrante con la conseguente difficoltà di valutarne la congruità;

2. L'aumento delle tasse da Voi apportato in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 che ha visto innalzarsi l'addizionale IRPEF dallo 0,65% al massimo consentito dalla legge dello 0,80%;

3. La totale assenza di opere pubbliche riconducibili ai primi due anni del vostro mandato;

4. L'azzeramento del sostegno comunale nei confronti delle attività promosse dalle Associazioni di volontariato segusine il cui lavoro insostituibile ed instancabile è l'unico ad oggi che qualifica la vita sociale di Susa.

A fronte di quanto premesso, il nostro Gruppo avrebbero auspicato almeno una riduzione significativa della pressione fiscale.

Per queste ragioni il nostro voto su questo punto (e sul successivo analogo 4° punto) sarà contrario.”

Il Presidente indice votazione palese espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	n. 11
Astenuti	n. ==
Votanti	n. 11
Favorevoli	n. 7
Contrari	n. 4 (Amprino, Pelissero, Baccarini, Panaro)

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di determinare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2015, deliberate con atto Consiliare n. 05 dell'8.05.2015:
 - immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero;
 - altri immobili: aliquota pari a zero;
 - aree fabbricabili pari a zero;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "beni merce"): aliquota 1,8 per mille.
3. Di dare atto che il gettito presunto della TASI è stimato in circa € 1.000,00 che consente il finanziamento di una parte dei servizi indivisibili:

Spese illuminazione pubblica	€ 1.000,00
------------------------------	------------
4. Di dare atto che ai sensi della legge n. 208/2015 viene iscritto nel bilancio 2016 in corso di redazione, tra i trasferimenti dello Stato l'importo di € 261.733,00 = a compensazione del minor gettito derivante dall'applicazione della nuova disciplina tributaria dal 1° gennaio 2016;
5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 03/04/2014 e s.m. e i., e che tali aliquote decorrono dal primo gennaio 2016;
6. Di dare mandato al Responsabile dell'Area finanziaria di trasmettere, ai sensi dell'art. 1° art. 13

c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

- Presenti	n. 11
- Astenuti	n. ==
- Votanti	n. 11
- Voti favorevoli	n. 11
- Voto contrari	n. ==.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Presidente
Firmato Digitalmente
PLANO Sandro

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
CARCIONE Dr.ssa Marietta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 3° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il Responsabile dell' Area Amministrativa
Grazia Pent

Empty rectangular box for additional information or signature.